

REDDITI

Novità normative – Anni vari

2019

Agevolazioni per soggetti particolari

Nei confronti delle persone fisiche che trasferiscono la residenza in Italia - docenti e ricercatori, lavoratori “impatriati”, ovvero non residenti in Italia nei due periodi d'imposta precedenti che si impegnano a risiedervi per almeno due anni, e nuovi residenti -, **i redditi da lavoro dipendente e assimilati degli “impatriati” concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 30%** (fino al 2018 la quota imponibile era del 50%).

La quota di reddito imponibile è ridotta al 10% se la residenza è trasferita in: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia.

Anche per i redditi da lavoro dipendente e assimilati percepiti dagli sportivi professionisti è previsto un regime agevolato che prevede la tassazione dei redditi nella misura del 50%.

Tassazioni sostitutive

1. **solo per l'annualità 2019 viene estesa l'applicazione della tassazione a cedolare secca ai contratti di locazione, stipulati nell'anno, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe) con una superficie fino a 600 mq** e relative pertinenze locate congiuntamente;
2. **viene introdotta la tassazione sostitutiva del 15% ai compensi per lezioni private e ripetizioni;**
3. **viene introdotta la tassazione sostitutiva del 7% ai titolari di reddito da pensione di fonte estera che trasferiscono la residenza in Italia in un comune delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti;** la tassazione sostitutiva si applica a tutti i redditi di fonte estera percepiti.

Modifiche alle detrazioni IRPEF

1. innalzato il limite del reddito complessivo a 4.000 euro per definire se un figlio, con età non superiore a ventiquattro anni, è a carico;
2. l'importo massimo annuo delle spese di istruzione non universitarie per cui si può fruire della detrazione del 19% è pari a 800 euro.

Nuove detrazioni d'imposta

1. detrazione del 50% sulle le spese sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 per l'acquisto e installazione di strutture di ricarica dei veicoli elettrici di ammontare non superiore a 3.000 €
2. la detrazione del 50% sull'onere sostenuto per il riscatto degli anni non coperti da contribuzione (cd. pace contributiva);

3. detrazione è pari a 507 euro dell'imposta prevista per il personale delle Forze di polizia, compreso il corpo delle Capitanerie di Porto, e delle Forze armate, titolare di reddito complessivo di lavoro dipendente non superiore, in ciascun anno precedente, a 28.000 euro.

Crediti d'imposta

Ai fini della liquidazione dell'imposta per il 2019 sono scomutate del 65% dell'ammontare come credito d'imposta:

1. le erogazioni liberali in denaro effettuate da privati nel corso dell'anno solare 2019 per **interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche** (c.d. sport bonus);
2. le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi su edifici e terreni pubblici ai fini della **bonifica ambientale, compresa la rimozione dell'amianto dagli edifici, della prevenzione e del risanamento del dissesto idrogeologico**, della realizzazione o della ristrutturazione di **parchi e aree verdi e del recupero di aree dismesse** di proprietà pubblica.

2018

La principale novità normativa intervenuta dal 2018 (Redditi 2017) è l'**esclusione dal calcolo del reddito complessivo (classe di reddito $< 0 = a 0$) delle perdite pregresse riferite ai titolari di partita IVA in contabilità semplificata**, il cui trattamento viene uniformato a quello delle perdite dei soggetti IVA in contabilità ordinaria.

Tali perdite sono ora scomputabili dal reddito d'impresa negli esercizi successivi, senza limiti temporali e nella misura dell'80%.

Di conseguenza non si riscontrano, nei dati MEF 2019 (Redditi 2018) le rilevanti perdite verificatesi nell'anno d'imposta 2017 per effetto del passaggio dal criterio di "competenza" a "cassa". **(MEF: "Per un confronto omogeneo con l'anno precedente, è necessario escludere dal reddito complessivo del 2017 le perdite in contabilità semplificata e da partecipazione in società esercenti attività d'impresa": i dati a nostra disposizione non consentono di operare questa distinzione).**

Altre novità normative sono state:

- **la modifica delle soglie di accesso per usufruire del bonus Irpef di 80 euro:** ora l'importo di 960 euro spetta ai contribuenti con reddito fino a 24.600 euro (24.000 euro nel 2017), proporzionalmente ridotto per i redditi fino a 26.600 euro (26.000 euro nel 2017);
- **la modifica del regime delle detrazioni al 19 %**, con l'introduzione di nuove spese per riguardano gli abbonamenti al di trasporto pubblico, delle spese in favore di soggetti con diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento (DSA), le spese per premi di assicurazione contro eventi calamitosi;

- **la proroga al 2018 e la modifica del regime delle detrazioni** per interventi di risparmio energetico;
- **l'introduzione di nuove detrazioni** del 30% e 35% rispettivamente per le erogazioni a favore di organizzazioni di volontariato, Onlus e associazioni di promozione sociale;
- **l'introduzione di una nuova detrazione (Bonus Verde)** pari al 36% delle spese sostenute per interventi per la "sistemazione a verde" di aree scoperte private degli edifici, comprese pertinenze, recinzioni, impianti di irrigazione e per la realizzazione di pozzi, coperture a verde e giardini pensili;
- l'assoggettamento ad **una ritenuta a titolo d'imposta del 26% dei redditi di capitale (dividendi e proventi) indipendentemente dalla tipologia di partecipazione posseduta** (qualificate - quelle che, nel caso in cui gli strumenti finanziari siano quotati su mercati regolamentati, consentono una percentuale di voto superiore al 2% o siano relative a una partecipazione al capitale (patrimonio) superiore al 5%. o non qualificate), che pertanto non concorrono più alla formazione del reddito complessivo e non devono essere indicati in dichiarazione,

2017

Principali novità normative intervenute nell'anno 2017 in materia fiscale:

- Per i **titolari di partita IVA che esercitano attività d'impresa in contabilità semplificata** nel 2017 è cambiato il criterio di determinazione del reddito passato da "competenza" a "cassa". Questa modifica, **consentendo per il primo anno di applicazione l'integrale deduzione delle rimanenze iniziali**, ha indotto in tutta Italia una notevole crescita del numero di soggetti (Frequenze) nella classe di reddito "fino a 5.000 euro", attribuibile prevalentemente ai soggetti indicati, molti dei quali hanno dichiarato nel 2017 un **reddito d'impresa negativo** rientrando nella sotto classe "reddito < o = a 0 euro".
- Nel 2017 è stata **estesa la platea dei possibili fruitori della tassazione sostitutiva del 10% sui premi di produttività**, innalzando la soglia del reddito da lavoro dipendente da 50.000 euro a 80.000 euro e l'ammontare del premio soggetto a tassazione agevolata da 2.000 euro a 3.000 euro.
- E' stata riorganizzata la disciplina agevolativa per **le persone fisiche che trasferiscono la residenza in Italia**, rendendo permanente l'agevolazione fiscale per i docenti e ricercatori (D.L. n.78 del 2010) che prevede una tassazione sul 10% del reddito ed abbassando la soglia di imponibilità dei redditi degli "impatriati" (D.lgs. n.147 del 2015) dal 70% al 50%. Inoltre è stato introdotto un nuovo regime agevolativo che riguarda i **nuovi residenti** (art. 24-bis del TUIR) che prevede un'imposta fissa di 100.000 euro sui redditi prodotti all'estero a condizione che il soggetto non sia stato fiscalmente residente nel territorio dello Stato per almeno nove dei dieci periodi d'imposta precedenti all'inizio di validità dell'opzione.

2016

Principali novità normative intervenute nell'anno 2016 in materia fiscale:

- Si è passati **dal Modello Unico al Modello Redditi**.

- E' stato **introdotto il Quadro "DI"** per la presentazione della Dichiarazione integrata, per la correzione di errori o dimenticanze entro i termini di decadenza dell'azione di accertamento (che devono essere notificati entro il 31/12 del quinto anno successivo).
- E' stata ripristinata la **tassazione agevolata dei premi di produttività** sui redditi da lavoro dipendente fino a 30.000 euro, soggetti a tassazione sostitutiva dell'IRPEF, e dunque non ricompresi nel reddito complessivo a fini IRPEF. Per consentire il confronto omogeneo con l'anno precedente, in cui la tassazione agevolata non ha avuto applicazione, il Dipartimento delle Finanze, sui dati utilizzati in questo report, **ha considerato il reddito complessivo comprensivo dei premi di produttività e dei benefit.**
- Sono state introdotte misure per il **welfare aziendale, che consente al datore di lavoro di erogare somme a favore dei lavoratori in esenzione da imposizione fiscale;**
- E' stato introdotto un nuovo regime fiscale per i **lavoratori "impatriati"**, ovvero docenti e ricercatori già operanti all'estero che decidono di svolgere la propria attività in Italia, e per un massimo di 4 anni pagano l'imposta IRPEF sul 10 % del proprio reddito da lavoro dipendente o autonomo.
- E' stato introdotto **un regime fiscale agevolato per i cosiddetti "contro-esodati"**, cittadini UE già attivi all'estero, attivi in Italia ed impegnati a restarvi per almeno 5 anni, soggetti per i quali il reddito imponibile è rispettivamente pari al 20 % (donne) e al 30 % (uomini).
- E' stato introdotto un nuovo regime per **lavoratori esperti (impatriati anche non laureati)** già attivi all'estero, per i quali il reddito imponibile è pari al 70 %.
- Per quanto riguarda il reddito da lavoro dipendente, dal 2016:
 - comprende i redditi prodotti in Italia dai lavoratori di cui al punto precedente che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato, che concorrono nella misura del 70 per cento del reddito complessivo (D. Lgs. 14 settembre 2015 c.d. 'Decreto internazionalizzazione');
 - è equiparato ai redditi dei soci delle cooperative artigiane che hanno un rapporto di lavoro in forma autonoma.

Altre novità normative riguardano le detrazioni d'imposta, che non sono variabili esaminate dal report.

2015

Principali novità normative intervenute nell'anno 2015 in materia fiscale:

- Dal 2015 **il bonus Irpef di 80 euro mensili** è diventato elemento strutturale del sistema fiscale, è passato da 640 euro a 960 euro annui e viene riconosciuto ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo fino a 26.000 euro ed imposta relativa al reddito da lavoro dipendente superiore alla relativa detrazione; oltre all'importo erogato dal sostituto viene comunicata sia la quota eventualmente fruita in sede di dichiarazione sia quella da restituire in quanto non spettante.
- Per il 2015 non ha trovato applicazione l' **agevolazione relativa alla tassazione sostitutiva del 10% delle somme percepite per incrementi della produttività**, e pertanto il reddito da lavoro dipendente è comprensivo di tale somme.
- Dal 2015 il reddito da lavoro dipendente include anche la quota di TFR liquidata mensilmente come parte integrante della retribuzione (Quir), per i lavoratori che hanno esercitato tale opzione.

- il rendimento nozionale degli incrementi patrimoniali (cosiddetta ACE 'Aiuto alla crescita economica') passa al 4,5% e la deduzione di tale rendimento si manifesta esclusivamente nella determinazione del reddito complessivo².

2014

Principali novità normative intervenute nell'anno 2014 in materia fiscale:

- E' stato **introdotto il bonus Irpef di 80 euro mensili, erogato a partire da maggio 2014** e riconosciuto ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo fino a 26.000 euro ed imposta relativa al reddito da lavoro dipendente superiore alla relativa detrazione.
- La tematica relativa ai **redditi di terreni e fabbricati non imponibili ai fini Irpef** e delle addizionali in virtù del principio di sostituzione IMU-Irpef ha risentito della modifica in materia di IMU che prevede da quest'anno la tassazione sull'abitazione principale soltanto per quelle di 'lusso' (categoria A/1, A/8 e A/9). Pertanto il reddito da abitazione principale non di 'lusso' torna a concorrere alla formazione del reddito complessivo, dando comunque diritto ad una deduzione di pari importo che di fatto ne sterilizza l'effetto ai fini dell'imposta. Nelle tavole statistiche relative alla tassazione sostitutiva (cedolare secca), applicata in via opzionale agli immobili ad uso abitativo dati in locazione, l'aliquota agevolata del 15% scende nel 2014 al 10% e viene estesa alle locazioni nei confronti delle cooperative edilizie per la locazione o enti senza scopo di lucro, purché sublocate a studenti universitari con rinuncia all'aggiornamento del canone di locazione. **Tali redditi non concorrono alla determinazione del reddito complessivo ai fini della tassazione ordinaria Irpef ma rilevano ai fini del riconoscimento di detrazioni ed altri benefici fiscali e pertanto le distribuzioni delle principali grandezze fiscali sono fornite per classi di reddito complessivo comprensivo della cedolare secca.**
- La quota delle **somme erogate per incremento della produttività assoggettata a tassazione sostitutiva del 10%** è stata innalzata per il 2014 da 2.500 euro a 3.000 euro.